

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. Art. 8

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(...)

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'*articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001* ⁽³¹⁾.

1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine ⁽³²⁾.

2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale ⁽³³⁾.

3. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale ⁽³⁴⁾.

3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di

reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate ⁽³⁵⁾.

3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A) ⁽³⁶⁾.

3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ⁽³⁷⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione ⁽³⁸⁾.

5. [Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità] ⁽³⁹⁾.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti ⁽⁴⁰⁾.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel

rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione ⁽⁴¹⁾.

9. [La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari] ⁽⁴²⁾.

10. Alle strutture speciali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi ⁽⁴³⁾:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽⁴⁴⁾.

(29) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(30) Vedi anche *l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(33) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il personale addetto alle segreterie

particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.».

(34) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 6*, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli *articoli 2 e 3*, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, dall'*art. 1, comma 5*, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'*art. 7, comma 1, lettere a) e b)*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

(35) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

(36) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera f)*, punti 1) e 2), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(40) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30*, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(41) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(42) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(43) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1* e dall'*art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43*, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(44) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

(...)